



Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
109-1/2023



Tribunale Di Salerno



terza SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE

IL COLLEGIO:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Francesca Sicilia	Giudice Rel ed Est.



PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA

**DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

LETTO IL RICORSO FORMULATO DA



rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di
Salerno, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in



RICORRENTE

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE



ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII



Con ricorso depositato in data 28.06.2023 ai sensi dell'art. 268 del
Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII),
l'istante



Firmato Da: FIORELLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57e1f187383eaf04 - Firmato Da: SICILIA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55491a607ce739c
Firmato Da: FIORCICCO SAOPIRINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57e1f187383eaf04 - Firmato Da: SICILIA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55491a607ce739c
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59c1f1a1bda0c3c4



, dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento derivante dal perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni anche in chiave prospettica. Il debitore asseriva di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dall'art. 65 CCII né di essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, ad altre procedure di sovraindebitamento. Dichiarava, infine, la natura mista dell'indebitamento derivante sia dall'attività imprenditoriale esercitata a livello individuale sia da debiti di natura personale e dunque di non potersi considerare "consumatore" nell'accezione di cui all'art. 2 lett. e) CCII; di non essere proprietario di alcuna consistenza immobiliare né di beni mobili, mobili registrati; che parimenti la Ditta

non ha aveva nessun bene intestato; di volersi avvalere della procedura della liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277 in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa.

Per tali motivi, domandava a questo Tribunale di potersi avvalere della procedura della liquidazione controllata dei propri beni.

competenza

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel Comune di dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario ed avendo la Ditta denominata , di cui il

ricorrente è titolare

Firmato Da: FIORELLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57e11f187383ea1c4 - Firmato Da: SICILIA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55491a60470ce1333
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59cf1fa1bda0c3c4
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59cf1fa1bda0c3c4

inesistenza di procedure alternative

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziata della crisi.

presupposti

In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.

presupposto soggettivo

Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.



medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

relazione gestore occ

Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

del caso

Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII.

Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

documentazione depositata

A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:

Relazione ex art. 269, comma 2, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 redatta dal gestore della crisi Dott.

Casellario giudiziale – certificato carichi pendenti Sig.

Affidamento incarico ass. emergenza legalità;

Istanza OCC e Nomina gestore;

Trasmissione documentazione depositata OCC;

Documenti di identità Sig. e Verbali audizione Sig.

;

Visura registro catastale e visura ditta

Visura registro catastale e visura società ;

Certificato di morte Sig.

Estratti di ruolo;

Dichiarazione sostitutiva protesti;

Visure registro PRA;

Polizza Generali e Polizza vita;

Disinvestimento – investimento polizza vita;

Condizioni polizza Generali;

Giacenze di magazzino;

Saldi carte di credito;

Dichiarazione sostitutiva atti dispositivi;

CU 2023;

Certificato stato di famiglia e Spese familiari;

Bilancio al 31.12.2019;

ASTE
GIUDIZIARIE®

UNICO PF 2020-2021-2022;

Documento di sintesi e Precisazione del credito banca
contratto di finanziamento e Precisazione del credito;

Precisazione del credito ADE;

Precisazione del credito comune di;

Precisazione del credito INPS;

Precisazione del credito INAIL;

Buste paga unico dipendente;

Atto di precetto ;

Precisazione del credito camera di commercio;

Estratti conto ultimi 5 anni;

Polizza Generali salute e benessere;

Preventivo OCC;

Preventivo avv.

sussistenza de presupposti

TUTTO CIÒ ESPOSTO, SI DEVE RITENERE CHE IL DEBITORE ABBIA PROVATO:

- LA PROPRIA QUALIFICA DI PICCOLO IMPRENDITORE;
- il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di circa € 163.929,43.

In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, si evince che la ditta

risultava iscritta nella sezione speciale Piccoli Imprenditori e che in data è stata cancellata.

Dalla relazione in atti si evince altresì che il ricorrente ha dichiarato in sede di audizione di essere legale rappresentante nonché titolare del 99% delle quote sociali di una società a responsabilità limitata denominata (C.F.

), con sede legale in

n. risultante inattiva sin dalla costituzione avvenuta in data 23.10.2015, come risulta dalla relativa visura camerale prodotta avente un con capitale sociale pari ad € 10.000,00 distribuito come

segue tra i seguenti soci: - (C.F.:

); € 9.900,00 pari al 99,0% del capitale

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

sociale di cui versati € 2.475,00; - (C.F.:
: € 100,00 pari all'1,0% del capitale sociale

di cui versati € 25,00; che in merito ai rapporti tra i soci il Sig.

deceduto in data 03.02.2020, era parente in

linea retta di I grado con l'istante e che tale società è rimasta
inattiva sin dalla sua costituzione non avendo mai provveduto alla
denuncia di inizio attività e non essedo ricaduta in successione.

Inoltre, emerge che il debitore versa effettivamente in uno stato di
sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la
soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Nello specifico, i debiti scaduti e non pagati alla data dell'apertura
della presente procedura ammontano ad € 163.929,43 (di cui
creditori privilegiati per € 84.906,32 e creditori chirografari per €
79.023,11). Di tali crediti, alcuni risultano già azionati nelle
procedure esecutive.

Nello specifico, l'istante presenta una situazione debitoria mista; i
debiti derivano, infatti, dall'esercizio della propria attività
imprenditoriale quale titolare della ditta individuale
oltreché debiti di natura personale, in particolare
legati al mantenimento della figlia.

Dalla relazione del gestore in atti emerge che, le cause
dell'indebitamento e l'ammontare complessivo dei debiti devono
essere ricondotte alla situazione pandemica di SARS-COV-2.
L'istante, infatti, avrebbe contratto una serie di finanziamenti
dapprima per far fronte all'avvio dell'attività commerciale e
successivamente al fine di risollevere la stessa, con la prospettiva
di rispettare le obbligazioni di pagamento che ne sono sorte.
Pertanto, è possibile desumere che lo stato di sovraindebitamento
non sia stato verosimilmente determinato da dolo o colpa.

In relazione alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla
relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, emerge che il
patrimonio dell'istante risulta costituito esclusivamente da attivo di
natura mobiliare di cui lo stesso risulta esserne l'unico titolare. In
primo luogo, il debitore risulta titolare di una polizza vita contratta

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

con la per un valore pari ad € 17.010,00 corrispondente al totale dei premi versati. Come riportato nelle condizioni generali del contratto, il riscatto della somma assicurata si ritiene possibile a far data da agosto 2023. In secondo luogo, l'istante risulta proprietario di diversi beni mobili che costituivano l'oggetto di un'attività commerciale precedentemente svolta, rappresentati da giacenze di magazzino quali merce invenduta, come emerge dall'inventario prodotto. Il valore contabile di tali beni risulta stimato per € 1.981,00.

Rilevato, infine, che i due conti corrente intestati al debitore presentano un saldo negativo, può sostenersi che allo stato l'attivo patrimoniale complessivo facente capo all'istante è pari ad € 18.996,95.

È necessario precisare, inoltre, che allo stato attuale l'istante risulta in attesa di occupazione e privo di qualsivoglia reddito. Ad oggi, infatti, è sostenuto economicamente dalla madre convivente, titolare di pensione erogata dall'INPS.

Alla luce di quanto detto, è agevole riscontrare che il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione è corredato da un'ampia illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con riferimento specifico al patrimonio mobiliare personale dello stesso.

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo.

Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che le cause dell'indebitamento del ricorrente sono da imputare prevalentemente alle obbligazioni assunte per lo svolgimento

dell'attività commerciale prima e a seguito della crisi pandemica, e soltanto in via residuale e consequenziale a debiti di natura personale afferenti il mantenimento della figlia. Da ciò può verosimilmente desumersi che il debitore non ha posto in essere atti in frode né determinato dolosamente o con colpa lo stato di sovraindebitamento.

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico-finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione.

conclusioni

Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata

1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;

VISTO L'ART. 270 CCII:

PQM

- (1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ;
- (2) **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Sicilia;

- (3) **nomina** liquidatore della procedura la dott. scritto nell'elenco dei gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Salerno nonché iscritto nell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019;
- (4) dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
- (5) dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
- (6) **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
- (7) **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
- (8) **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- (9) **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- (10) **DISPONE:** a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi

attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falccoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

- (11) **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- (12) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (13) **ORDINA**, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- (14) **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- (15) **DETERMINA** provvisoriamente nella somma di euro 700,00 (settecento) la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, dovendo tutte le ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese **fino alla predisposizione del riparto finale** ;
- (16) **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
- (17) **DISPONE IN ATTUAZIONE**, che il nominato liquidatore,

chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- (18) **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- (19) **ASSEGNA**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- (20) **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
- (21) **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
- (22) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
- (23) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies*

disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;

- (24) **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
- (25) **ORDINA** al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
- (26) **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- (27) **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
- (28) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- (29) **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
- (30) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);

- (31) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
- (32) **DISPONE** che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
- (33) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
- (34) **DISPONE** che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
- (35) **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
- (36) **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
- (37) **DISPONE** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Così deciso 17.07.2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Sicilia

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia



Firmato Da: FIORELLI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57e1f187383eaf04 - Firmato Da: SICILIA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55491a607ce739c
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59c1f1a1bda0c3c4
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59c1f1a1bda0c3c4
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59c1f1a1bda0c3c4
Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59c1f1a1bda0c3c4

